



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA

Lucca, 21 giugno 2023

decreto n. 21/2023

OGGETTO: indicazioni operative per la formazione dell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita ai sensi degli art. 534-bis e 591-bis c.p.c., come previsto dal testo novellato dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c.

Il Presidente del Tribunale,

Viste le disposizioni contenute nell'art. 179-ter disp. att. c.p.c., quale novellato dal Decreto Legislativo 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), che prevedono la formazione di un elenco dei professionisti tenuto dal Presidente del Tribunale e formato da un Comitato "*...presieduto da lui o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.*"

Rilevato che, come da verbale del 26 maggio 2023, si è insediato il Comitato per la formazione dell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita ai sensi degli artt. 534-bis c.p.c. e 591-bis c.p.c., previsto dall'art. 179-ter disp. att. c.p.c., nelle persone dei Sigg.ri:

- Dott. Gerardo Boragine, in qualità di Presidente;
- Dott.ssa Antonia Libera Oliva, Giudice delle esecuzioni immobiliari;
- Avv. Flaviano Dal Lago, Presidente dell'Ordine degli Avvocati, designato dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza;
- Dott. Marco Marchi, Presidente dell'Ordine dei Dottori commercialisti, designato dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza;
- Notaio Dott. Francesco De Stefano, Presidente dell'Ordine dei Notai, designato dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza;
- Dott.ssa Alessandra Pagano, Funzionario UPP, Segretario;

Tenuto conto che - in base alle disposizioni transitorie contenute nell'art. 35 del Decreto Legislativo 149/2022 - il nuovo elenco dei professionisti, una volta formato e popolato



secondo le previsioni del testo novellato dell'art. 179 ter disp. att. c.p.c., deve reputarsi applicabile alle sole procedure esecutive instaurate successivamente al 28 febbraio 2023, mentre per le procedure esecutive già pendenti mantengono vigore i preesistenti elenchi dei professionisti, formati secondo le modalità previste dall'art. 179-ter disp. att. c.p.c. nel testo anteriormente vigente alla c.d. Riforma Cartabia (prima della modifica introdotta dall'art. 9 della legge 3 agosto 1998 n. 202, poi sostituito dall'art. 5 bis del D.L. 3 maggio 2016 n. 59, convertito con modifiche nella legge 30 giugno 2016 n. 119);

Ritenuto che appare opportuno impartire indicazioni di carattere generale sulla presentazione delle domande di iscrizione da parte dei professionisti interessati all'inserimento nel nuovo elenco, ai sensi del 4° comma dell'art. 179-ter citato;

Considerato che, a tal fine, deve tenersi conto di quanto disposto dall'art. 16 novies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (come parzialmente novellato dal Decreto Legislativo 149/2022;

DISPONE

che le domande di cui al 4° comma dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c., vengano presentate esclusivamente con modalità telematiche in conformità alle specifiche tecniche richiamate dalla previsione normativa primaria di cui sopra.

Potranno ottenere l'iscrizione nell'elenco gli avvocati, i commercialisti e i notai dotati di una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, che siano di condotta morale specchiata e che siano iscritti ai rispettivi Ordini professionali.

Pertanto, coloro che vorranno presentare domanda di iscrizione nell'elenco di nuova formazione dovranno farne istanza al Presidente del Tribunale seguendo l'apposita procedura guidata predisposta dalla Società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.

Tutti i professionisti interessati dovranno registrarsi al sistema accedendo dal banner presente sull'home page del sito web del Tribunale denominato "Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita" e cliccando successivamente sul pulsante "Area riservata ai professionisti".

A seguito della registrazione, accedendo alla propria area riservata, sarà possibile generare ed inviare la propria domanda di iscrizione all'elenco predetto congiuntamente agli ulteriori documenti richiesti, nonché seguire lo stato di gestione della stessa. In particolare, il professionista dovrà:

1. inserire i propri dati personali ed anagrafici, tramite il menu "*Dati personali*";



2. inserire gli ulteriori dati richiesti e generare la domanda di iscrizione all'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita e le eventuali autocertificazioni, tramite il menu "**Prima iscrizione - Generazione domanda**";
3. firmare digitalmente la domanda e le eventuali autocertificazioni, utilizzando il proprio software di firma;
4. caricare ed inviare la domanda di iscrizione e gli altri documenti richiesti dal Tribunale, tramite il menu "**Prima iscrizione - Caricamento domanda e allegati**".

Si ricorda che a seguito dell'effettuazione dell'invio della domanda al Presidente del Tribunale, la stessa non potrà essere successivamente modificata o integrata.

Nel caso in cui occorra, per qualunque motivo, presentare nuovamente la domanda, sarà necessario richiedere preventivamente l'annullamento della domanda presentata via pec all'indirizzo prot.tribunale.lucca@giustiziacert.it

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
2. certificato dei carichi pendenti di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
3. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;
4. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel Circondario del Tribunale, ovvero domicilio professionale;
5. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'Ordine professionale;
6. titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del comma 5 dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c. ovvero sia, anche alternativamente:
 - a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione (*il possesso di tale requisito deve essere dimostrato mediante deposito di copia delle ordinanze di delega e di una dichiarazione attestante che nessuna delega è stata revocata nonché di descrizione delle attività poste in essere in esecuzione della delega, avendo cura di descrivere, nel caso di incarico ultra quinquennale, le motivazioni del ritardo nella definizione dello stesso*);
 - b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia n. 144 del 12 agosto 2015 (*il possesso di tale requisito deve essere provato mediante la produzione*



dell'attestato di partecipazione e superamento dell'esame rilasciato dall'ente preposto alla formazione);

(e) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale notarile ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lettera s), della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private (*il possesso di tale requisito deve essere provato mediante la produzione dell'attestato di partecipazione e superamento dell'esame rilasciato dall'ente preposto alla formazione e, nel caso, di corsi organizzati dall'Università, attraverso descrizione del programma del corso*);

7. copia fronte-retro di documento di identità in corso di validità;

Ogni tre anni, il Comitato dovrà provvedere alla revisione dell'elenco per eliminare i professionisti per i quali è venuto meno o non è stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione o è sorto un impedimento ad esercitare l'ufficio.

I professionisti che aspirano alla riconferma dell'iscrizione nell'elenco dovranno farne domanda al Presidente del Tribunale ogni tre anni.

Sulle domande di iscrizione e di conferma del professionista deciderà il Comitato di cui al comma 2 dell'art. 179-terdisp. att. c.p.c.


Tanto premesso,

si invitano i professionisti interessati a compilare le domande telematiche di iscrizione all'elenco in oggetto, corredate dalla documentazione suindicata e nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 179-terdisp. att. c.p.c., entro il:

- **31.7.2023** per chi abbia già il requisito dei 10 incarichi nel quinquennio;
- **31.12.2023** per chi debba conseguire il requisito della competenza tecnica attraverso la frequenza di corsi.

Le domande ritualmente presentate saranno sottoposte allo scrutinio del Comitato di nuova istituzione per l'iscrizione nell'elenco degli aventi titolo.

Dispone la comunicazione del presente provvedimento all'Ordine degli Avvocati di Lucca, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca ed al Consiglio Notarile del distretto di Lucca, affinché ne curino la diffusione ai rispettivi iscritti, nonché alla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. e al Responsabile del sito del Tribunale per la pubblicazione.



Il Presidente del Tribunale
Gerardo Boragine

Gerardo Boragine